



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA
PROVINCIA DI FROSINONE
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipecc.it

Nr. 215 del 12/05/2022 del Registro del Pubblicazioni.

COPIA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 05 del 30 Aprile 2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

Il giorno Trenta del mese di Aprile 2022, alle ore 10:07 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con appositi avvisi consegnati a domicilio, si è riunito il Consiglio Comunale in adunanza straordinaria urgente ed in seduta pubblica di 1^ convocazione.

Risultano presenti ed assenti i Signori:

Nr.	Nome	Cognome	Carica	Presente	Assente
1	Benedetto	MURRO	Sindaco	SI	
2	Daniele	AZZOLI	Consigliere	SI	
3	Mauro	DE SANTIS	Consigliere	SI	
4	Marcello Piero	CAVALIERE	Consigliere		SI
5	Luigi	CARLOMUSTO	Consigliere	SI	
6	Angelo	MIELE	Consigliere	SI	
7	Andrea	COSTANZO	Consigliere	SI	
8	Alessandro	D'AMENDOLA	Consigliere	SI	
9	Rita	DI GIORGIO	Consigliere		SI
10	Maria Giovanna	EVANGELISTA	Consigliere	SI	
11	Enrico	TISEO	Consigliere		SI

Presiede il Sindaco dott. Benedetto MURRO.

Verbalizza il Segretario Comunale dell'Ente, dott.ssa Assunta DI MATTEO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti per la validità della seduta (metà dei consiglieri assegnati al Comune), ai sensi dell'art. 32, comma 1, del vigente Regolamento del Consiglio Comunale comparato con l'art. 38, comma 2, secondo periodo, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, dando atto che sulla presente deliberazione è stato espresso, dai Responsabili dei servizi interessati, il parere prescritto dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, parere inserito nella deliberazione stessa.

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

In apertura di seduta il Sindaco quale Presidente del Consiglio introduce il primo punto all'ordine del giorno indicato in oggetto.

Il Sindaco dichiara che rispetto allo scorso anno il PEF è rimasto quasi invariato, ci sono circa 5.000 euro in più. Aggiunge che da quest'anno il PEF è pluriennale e che dai dati si evince che per le prossime annualità ci saranno lievi aumenti su cui bisogna intervenire, in particolare spiega che bisogna garantire, da parte dei cittadini, una migliore raccolta differenziata. Conclude affermando che stanno andando avanti le procedure per l'indizione della gara del servizio di raccolta differenziata. Successivamente il Sindaco chiede se vi sono interventi.

Non essendoci interventi il Sindaco invita il Consiglio Comunale a votare la proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- **UDITO** quanto sopra;

- **VISTI:**

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019, recante "*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021*", ed in particolare l'Allegato "A" di detta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione per il triennio **2018-2021**;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati*", con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;
- la deliberazione ARERA n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio **2022/2025**, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

- **RILEVATO che:**

- per il nuovo periodo regolatorio l'ARERA ha posto l'accento sulla necessità di ampliare il perimetro di controllo della filiera, al fine di contenere la produzione del rifiuto e ridurre il conferimento in discarica, promuovendo il recupero ed il riciclo del rifiuto;
- le finalità fissate da ARERA tengono conto anche degli obiettivi di incremento di raccolta differenziata e riduzione del rifiuto, in aderenza ai principi comunitari ed ai criteri dell'Economia circolare;
- il nuovo metodo MTR-2, oltre a mantenere il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per le fasi della filiera dei rifiuti fino al conferimento, regola anche le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
- per l'elaborazione del PEF pluriennale occorre utilizzare il *tool* allegato alla deliberazione n. 363/2021 di ARERA, come modificato dalla successiva deliberazione n. 459/2021, ed approvato con la Determinazione n. 2/2021 della stessa Autorità;
- con la richiamata Determinazione n. 2/2021 ARERA ha provveduto ad approvare gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità medesima, fornendo chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione n. 363/2021/R/rif (MTR-2);

- **CONSIDERATO** che per la gestione della TARI occorre tenere anche presente che:
- l'applicazione del tributo deve avvenire tenendo conto di quanto disposto dalla richiamata Legge n. 147/2013, nonché delle altre disposizioni normative a questa collegata;
- la redazione del PEF deve seguire le indicazioni del citato metodo MTR-2, che riporta i dati per tutto il secondo periodo regolatorio;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno **2022** e per l'anno **2023**, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF, mentre l'aggiornamento annuale deve derivare da specifiche e particolari condizioni;

- **EVIDENZIATO che:**

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e, comunque, in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;
- per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, ai commi 651 e 652 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147/2013;
- il predetto comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;
- il successivo comma 652, consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti*", di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. In adesione al metodo alternativo suddetto "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*";

- **RICHIAMATO** l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019, che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

- **CONSIDERATO** che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: *utenze domestiche* ed *utenze non domestiche*;

- **DATO ATTO:**

- che i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale **2022-2025**, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il *tool* proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- CONSIDERATO che:

- la procedura di approvazione del PEF indicata all'art. 6 del metodo MTR, ora stabilito dall'art. 7 del metodo MTR-2, prevede che l'approvazione delle tariffe spetta esclusivamente ad ARERA, con l'attribuzione del compito di validazione in capo all'ente territorialmente competente (ETC) o, in sua assenza, del Comune;
- il metodo MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, cosicché, per tale aspetto, resta applicabile il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- RILEVATO che, sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

- TENUTO CONTO:

- che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;
- che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea, pertanto, sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, avvalendosi della possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;
- che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati”*;

- RITENUTO, dunque, che anche con il MTR-2 i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media, salvo sia possibile individuare il rifiuto conferito dalle diverse utenze secondo la modalità puntuale;

- DATO ATTO, altresì, che il metodo MTR-2, come il precedente, prevede il *“limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*, da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

- PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno del suddetto limite di crescita che, per il secondo periodo regolatorio, non deve superare la misura dell'8,6% ai sensi dell'articolo 4 del metodo MTR-2, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità **2022-2025** non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, dei seguenti parametri:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

- CONSIDERATO che:

- il metodo MTR-2, consente di includere fra i parametri che portano a determinare il limite di crescita delle tariffe anche eventuali costi derivanti dall'applicazione delle nuove norme introdotte dalla riforma ambientale operata dal D. Lgs. n. 116/2020, pur dovendo mantenere il limite dell'8,6%;

- l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 27 del metodo MTR-2, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo per l'imputazione di questi al singolo PEF;

- per la compilazione del PEF **2022** sono stati assunti i dati contabili relativi al rendiconto dell'anno **2020** (a-2), mentre per il PEF **2023/2025** i dati contabili relativi al preconsuntivo **2021** (a-1) in quanto disponibili, ad eccezione dei costi preventivi relativi ai costi generati dalla riforma ambientale, da costi per miglioramento qualitativo del servizio reso o per estensione del perimetro dei servizi relativi al ciclo dei rifiuti;

- **VISTI** i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre detrarre dal costo del PEF le seguenti voci di entrata realizzate dall'Ente:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b) le riscossioni effettive derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

- **CONSIDERATO** che, successivamente all'approvazione, dovranno essere trasmessi all'ARERA i seguenti documenti:

- a) il PEF pluriennale elaborato sulla base del *tool* approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- c) la dichiarazione di veridicità dei gestori ed ETC redatta in base allo schema approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;
- d) la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle tariffe TARI da parte del Consiglio Comunale;

- **CONSIDERATO** anche che:

- ARERA al fine dell'approvazione del PEF dovrà verificare la coerenza regolatoria delle determinazioni da parte del Comune sulla base della documentazione trasmessa;
- ARERA ha il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito del PEF validato dall'Ente;
- ARERA ha il potere di modificare il suddetto PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

- **CONSIDERATE**, altresì, le disposizioni normative intervenute in ambito ambientale ai sensi del D. Lgs. n. 116/2020, che ha riformato il codice ambientale di cui al D. Lgs. n. 152/2006;

- **VISTO** il Piano Economico Finanziario **2022-2025** per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, unitamente alla relazione accompagnatoria ed alla dichiarazione di veridicità redatte in base allo schema approvato con la Determinazione ARERA n. 2/2021;

- **DATO ATTO** che il suddetto PEF è stato validato secondo la procedura prevista dall'art. 6 del metodo MTR, ora dall'art. 7 del metodo MTR-2, con determinazione del Responsabile del Servizio IV[^] (Urbanistica e assetto del territorio, ecc.) dott. Francesco Neri n. **04** del **23/04/2022**;

- **RITENUTO** procedere all'approvazione del suddetto PEF che per l'anno 2022 presenta le seguenti risultanze:

- totale costi: €. 377.332,00;

- totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione: €. 930,00;

- totale oneri PEF 2022 da attribuire agli utenti: €. 376.402,00;

- **RITENUTO** di attribuire alle utenze domestiche il 75,90% del costo complessivo ed il restante 24,10% alle utenze non domestiche, come nell'anno precedente considerato che non si sono registrate significative variazioni delle superfici imponibili relative alle due macrocategorie;

- DATO ATTO:

- che le tariffe TARI da applicare l'anno 2022, determinate in conformità alle disposizioni sopra descritte, risultano riepilogate nell'allegato "B" parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, nella misura del 5% come previsto dall'art.1, comma 666, della citata Legge n. 147/2013;

- che l'applicazione delle riduzioni ed agevolazioni previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti non comportano un minor gettito a cui assicurare la copertura finanziaria con ulteriori risorse del bilancio comunale;

- **RITENUTO** opportuno procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2022, in allegato "B", dando atto che il PEF per l'anno 2022 è stato approvato nel rispetto della procedura dettata dal nuovo metodo MTR-2 di ARERA;

- DATO ATTO:

- che la presente deliberazione, che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dall'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, mediante inserimento sul Portale del Federalismo fiscale;

- che nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali, come la TARI, acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, effettuata previo l'inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, purché il comune effettui l'invio telematico entro il termine previsto al 14 ottobre;

- **DATO ATTO**, altresì, che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

- **RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine *«per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione»* e che *«i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»*;

- ACQUISITI preventivamente:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziario reso con verbale n. **61** del **26/04/2022** (prot. n. **2435** del **27/04/2022**), redatto ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modificazioni, agli atti d'ufficio ed allegato in copia sotto il nr. 1);

- VISTO:

- il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dei Responsabili dei Servizi interessati, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni, acquisiti in sede di proposta di deliberazione;

Presenti nr. 8 – votanti nr. 8.

Con nr. 8 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) La narrativa, che precede, è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
- 2) Di approvare il Piano Economico Finanziario **2022-2025** per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, in allegato "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) Di dare atto:
 - a) che il PEF **2022** ammonta ad **€. 377.332,00**;
 - b) che detratte le componenti per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione, per un totale di **€. 930,00**, il PEF **2022** reca un importo da attribuire agli utenti di **€. 376.402,00**;
- 4) Di approvare le tariffe TARI per l'anno 2022, come indicate nell'allegato "B", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

In prosieguo,
su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, in relazione alla necessità di dare immediata esecuzione a quanto disposto con il presente atto

Presenti nr. 8 – votanti nr. 8.

Con nr. 8 voti favorevoli (unanimità), resi per alzata di mano,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle ore 10:11 il Sindaco dichiara sciolta la seduta.



ALLEGATO Nr. 2)

COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it

PEC: comune.pignataroint.servizi generali@certipec.it

Comune di
Pignataro Interamna

L'ORGANO DI REVISIONE

27 APR. 2022

Verbale n. 61 del 26/04/2022

Prot. n. 2435.....

APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI DA APPLICARE PER L'ANNO 2022.

Premesso che:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738 della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020. L'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205 assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificatamente:
 - a) "...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione di corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e de principio "chi inquina paga"....(lett.f)
 - b) "... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett.h);
 - c) "...verifica della corretta redazione dei piani di ambito esperimento osservazioni e rilievi ..." (lett i);

Visti:

- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI facendo salve le disposizioni relative alla TARI;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019, recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021", ed in particolare l'Allegato "A" di detta delibera che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione per il triennio 2018-2021;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati", con la quale è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR) al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

- la deliberazione ARERA n. 363/2021, con la quale è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022/2025, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

Dato atto che:

- i costi, che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI, sono stati riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.) pluriennale 2022-2025, come previsto dal metodo MTR-2 secondo il tool proposto da ARERA, considerando anche le ulteriori componenti che devono essere indicate a valle del PEF;
- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;
- sulla base dei criteri previsti dal decreto suddetto, restano applicabili le seguenti modalità di attribuzione dei costi:
 - la suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
 - la determinazione dei corrispettivi con possibilità di applicare i parametri indicati dal medesimo D.P.R. n. 158/1999;

Preso atto che:

- il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
- sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;
- l'Ente ha elaborato il Piano Economico Finanziario corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- l'Ente, che svolge il ruolo di Ente Territoriale Competente (ETC), ha ricevuto da parte di gestori i PEF "grezzi" ai sensi dell'art. 7 della delibera ARERA 363/2021;
- con i dati del PEF del gestore del servizio integrato, a cui sono stati aggiunti i costi del servizio di gestione delle tariffe e rapporti con l'utenza, gestito direttamente dal Comune, è stato elaborato il PEF 2022-2025 del Comune di Pignataro Interamna, che per l'anno 2022 espone i seguenti dati:
 - a) totale costi: € 377.332,00,
 - b) totale componenti da portare in detrazione per la determinazione delle tariffe TARI, corrispondenti all'ammontare del contributo ricevuto dal MIUR ed alle riscossioni per recupero evasione: € 930,00,
 - c) totale oneri PEF 2022 da attribuire agli utenti: € 376.402,00,
- è stata apposta la validazione da parte della specifica struttura interna dell'Ente;

Visti:

- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni (T.U. sull'Ordinamento degli enti locali);
- il vigente Statuto dell'Ente;
- il regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, espresso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio Tecnico-Urbanistico e dai Responsabili dei Servizi interessati, rilasciati ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e successive modifiche ed integrazioni.



L'organo di revisione del Comune di Pignataro Interamna,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

all'adozione delle proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
"Approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti da applicare per l'anno 2022".

Pignataro Interamna, li 26/04/2022

L'ORGANO DI REVISIONE

(Dott. Andrea Sorce)

Andrea Sorce

ALLEGATO A)

Comune di Pignataro Interamna

(Provincia di Frosinone)




PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025 PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

ALLEGATO b)

Comune di Pignataro Interamna

(Provincia di Frosinone)



**Relazione di accompagnamento
Piano Economico Finanziario
Gestione rifiuti**

(Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 03 agosto 2021)

Sommario

1	Premessa
2	Descrizione dei servizi forniti
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti
2.2	Altre informazioni rilevanti
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario
3.1	Dati tecnici e patrimoniali.....
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....
3.1.2	Dati tecnici e di qualità.....
3.1.3	Fonti di finanziamento.....
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento
3.2.1	Dati di conto economico.....
3.2.2	Focus sugli altri ricavi
3.2.3	Componenti di costo previsionali
3.2.4	Investimenti
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale
4	Conguagli e detrazioni
4.1	Conguagli.....
4.2	Detrazioni.....

1 Premessa

In accordo con quanto previsto dal metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 di cui alla Deliberazione Arera n. 363/2021/R/RIF del 3 agosto 2021 avente ad oggetto la definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, il Servizio Ambiente del Comune di Pignataro Interamna (FR) in quanto Gestore, ha provveduto alla definizione, per quanto di propria competenza, dei prospetti di Piano Economico Finanziario (di seguito: PEF 2022/2025) tenendo conto dei dati rilevati dal consuntivo 2020.

Si è quindi provveduto alla predisposizione della presente relazione, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nel PEF e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, rispettando lo schema di relazione tipo di cui alla Deliberazione Arera 363/2021.

La presente relazione è quindi predisposta e firmata con la dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile.

Quest'ultima dichiarazione è anch'essa redatta secondo lo schema tipo di cui alla citata Deliberazione Arera.

2 Descrizione dei servizi forniti

21 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Con riferimento al perimetro della gestione e ai servizi forniti, il Comune di Pignataro Interamna, fa presente che provvede ad effettuare i seguenti servizi che rientrano nel perimetro gestionale:

➤ **Trattamento e Smaltimento:**

Non si svolgono attività di pretrattamento e/o di smaltimento. I rifiuti vengono conferiti in discariche di proprietà di terzi.

➤ **Gestione tariffe e rapporto con gli utenti**, si precisa che è compresa/prevista:

- l'attività di accertamento e riscossione (incluse le attività di bollettazione e l'invio degli avvisi di pagamento);
- la gestione del rapporto con gli utenti (inclusa la gestione reclami) anche mediante sportelli dedicati o call-center;
- la gestione della banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso.
Il servizio non comprende:
- l'effettuazione di campagne informative e di educazione ambientale svolte direttamente dal Comune;
- l'implementazione di misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

Tutti gli altri servizi sono svolti dalla società DE Vizia Transfer spa in qualità di gestore.

Infine, si precisa che il Comune non svolge attività esterne al perimetro gestionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Con riferimento all'erogazione del servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche, si precisa quanto segue: il Comune non svolge tale servizio.

Inoltre, si precisa che a partire dal 2020 non si sono verificate cessazioni e/o acquisizioni di comuni

servizi.

22 Altre informazioni rilevanti

Il Comune versa in una situazione di squilibrio strutturale di bilancio, è stato dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente con delibera n. 2 del 08/03/2018 del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale.

Non sono note al momento procedure in corso né ricorsi pendenti da segnalare. Non risultano, inoltre, sentenze passate in giudicato che possano, a vario titolo, incidere sugli argomenti di che trattasi.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario

Con riferimento ai servizi forniti e ai dati inseriti nell'Allegato 1, si provvede a illustrare tutti gli aspetti nei paragrafi seguenti.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si prevedono variazioni del perimetro gestionale.

Pertanto, non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente *PG* da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi operativi incentivanti (*COI*).

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, anche con riferimento alle caratteristiche del servizio non si prevedono variazioni che interessano una o più delle attività erogate.

Di conseguenza, non sorge l'esigenza di valorizzazione del coefficiente *QL* da parte dell'Ente territorialmente competente e/o di riconoscimento di costi di natura previsionale (*CQ* e/o *COI*).

Pertanto, rispetto alle annualità precedenti, non sono previste variazioni nelle scelte adottate e/o previste in relazione alle caratteristiche del servizio.

Con riferimento all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, in relazione al territorio oggetto della predisposizione tariffaria, sono state fornite tutte le informazioni disponibili.

3.1.3 Fonti di finanziamento

In merito alle fonti di finanziamento si precisa che non vi sono fonti derivanti da mezzi di terzi ne tantomeno, sono intervenute modifiche significative rispetto agli anni precedenti. In ottemperanza alle previsioni di cui al comma 654 dell'art. 1 della Legge nr. 147 del 27/12/2013, il Comune provvede alla copertura integrale dei costi tramite la tassa rifiuti.

32 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel PEF sono state riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore o dai gestori nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

Si premette di non usufruire della deroga di cui al comma 1.11 det. 2/DRIF/2021.

In primo luogo, con riferimento alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti afferenti ad attività (*business*) diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2, non vi sono informazioni rilevanti da dover fornire in merito ai criteri per la disaggregazione dei costi afferenti.

In secondo luogo, si evidenzia che non ci sono elementi che fanno sorgere l'esigenza di effettuare rettifiche previste dall'articolo 7.3 del MTR-2 dei dati di conto economico. Di conseguenza, non vi sono informazioni da fornire in merito ai criteri e/o driver utilizzati per l'allocazione dei dati rettificati alle pertinenti componenti di costo (effettivo) variabile e fisso di cui al MTR-2.

Con riferimento all'allocazione dei costi comuni:

- a. Si fornisce il dettaglio delle singole componenti di costo valorizzate:
- $CARC_a$ (accertamento e riscossione e/o gestione rapporti con gli utenti e/o gestione banca dati degli utenti e delle utenze, dei crediti e del contenzioso e/o promozione di campagne informative e di educazione ambientale e/o misure di prevenzione della produzione di rifiuti);
 - CGG_a (costi relativi al personale non direttamente impiegato nelle attività operative del servizio di gestione RU ed ai costi di struttura);
 - CCD_a (crediti inesigibili);
 - $COAL_a$ (oneri di funzionamento degli Enti territorialmente competenti e/o di ARERA³ e/o eventuali oneri locali quali, oneri aggiuntivi per canoni/compensazioni territoriali, oneri per tributari locali, oneri relativi a fondi perequativi fissati dall'Ente territorialmente competente⁴, eventuali costi per la gestione post-operativa delle discariche e/o dei costi di chiusura determinati dall'Ente territorialmente competente).
- b. per l'imputazione dei costi al servizio di gestione dei rifiuti urbani è stato utilizzato il criterio della tipologia di spesa e alla sua inerenza al servizio prestato. Gli importi sono frutto dell'analisi puntuale dei dati a consuntivo.

In coerenza con quanto riportato nell'Allegato 1, è stata data separata evidenza delle quote di costo relative all'IVA indetraibile.

Di seguito si riportano i dati relativi ai costi operativi di gestione (CG), definiti e rappresentati come previsto nello schema definito dal MTR, con la seguente disaggregazione:

- costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio – CSL
- costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati – CRT
- costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani – CTS
- costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate – CRD
- costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani – CTR
- costi operativi incentivanti variabili di cui all'art. 8 del MTR – COI^{exp}_{TV}
- costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR – COI^{exp}_{TF}

Nel dettaglio i costi relativi al servizio gestito direttamente dal Comune in forma di economia diretta sono evidenziati nella tabella sottostante, nella quale si riporta separatamente l'importo dell'iva indetraibile.

Tabella 1 – Composizione Costi Operativi di Gestione (CG)

TIPOLOGIA	SIGLA	DESCRIZIONE	CONTENUTO	COSTO	IVA INDETR
-----------	-------	-------------	-----------	-------	------------

CGIND = costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati	CSL	Costi Spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche	Pulizia strade e mercati, raccolta dei rifiuti esterni -	0.00	0.00
	CRT	Costi di Raccolta e Trasporto		0.00	0.00
	CTS	Costi di Trattamento e Smaltimento		96.747,00	9.675,00
	AC	Altri Costi	Campane informative, costi di consulenza e tutti gli altri costi non ricompresi nei CTS	0,00	0,00
CGD = Gestione del ciclo della raccolta differenziata*	CRD	Costi di Raccolta Differenziata per materiale	Componente a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate	0.00	0.00
	CTR	Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)	Componente a copertura dei costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani	0.00	0.00
T O T A L E				96.747,00	9.675,00

Tabella 2 – Composizione Costi Comuni (CC)

TIPOLOGIA	SIGLA	CONTENUTO	COSTO	IVA INDETR
CC = Costi Comuni	CARC	Costi operativi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti	38.753,00	392,00
	COAL	Costi ENTE D'AMBITO	0.00	0.00
	CGG	Costi Generali di Gestione	16.350,00	0.00
T O T A L E			55.103,00	392,00

Infine, si evidenzia che l'iva indetraibile sostenuta da Comune e pagata al gestore ammonta a euro 24.153 ed è stata correttamente riportata nell'Allegato 1, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune non svolge alcuna attività di avvio a riciclaggio di una o più delle frazioni differenziate tramite i sistemi collettivi di *compliance*, quindi, non realizza alcun tipo di ricavo derivante dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (Consorti del sistema CONAI o Consorti autonomi) e/o ricavi derivanti dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti al di fuori di tali sistemi collettivi (AR_{α}).

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Per quanto di propria competenza, per ciascuno degli anni del periodo 2022-2025, non sono previsti costi di natura previsionale ne sono state effettuate stime relative alla valorizzazione delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2.

Pertanto, non vi sono informazioni e/o giustificazioni da fornire, ai fini della successiva valutazione e determinazione da parte dell'ETC, in merito:

- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti CO^{exp}_{116TVa} e CO^{exp}_{116TFa} maggiori/minori costi legati ad eventuali incrementi/riduzioni della quantità di rifiuti gestiti,

ovvero ad attività aggiuntive/minori, a seguito della nuova qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche come “rifiuti urbani”, e/o di minori costi legati alla riduzione della quantità di rifiuti gestiti per effetto della scelta di talune utenze non domestiche di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;

- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti CQ^{exp}_{116TVa} e CQ^{exp}_{116TFa} dei costi aggiuntivi per l'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità introdotti dall'Autorità, secondo quanto descritto nel paragrafo 3.1.2;
- alla proposta di valorizzazione, attraverso le componenti $COI^{exp}_{TV,a}$ e $COI^{exp}_{TF,a}$ degli oneri aggiuntivi relativi al conseguimento di target connessi alle modifiche del perimetro gestionale illustrate nel paragrafo 3.1.1 e all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, illustrati nel paragrafo 3.1.2.

3.2.4 *Investimenti*

Per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025, non vi sono informazioni da fornire in merito:

- Al fabbisogno di investimenti, determinato in considerazione delle scelte di pianificazione regionale e, ove esistente, di ambito ottimale per il riequilibrio dei flussi fisici e in rapporto al valore delle infrastrutture esistenti;
- agli interventi previsti nel quadriennio per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- agli interventi realizzati e gli obiettivi conseguiti in termini di sviluppo infrastrutturale e incremento della capacità impiantistica, e dell'efficacia ambientale, in coerenza con quanto disposto con le programmazioni di competenza regionale e nazionale.

3.2.5 *Dati relativi ai costi di capitale*

Con riferimento a ciascun anno del periodo 2022-2025, non sono previste componenti di costo di capitale. Pertanto, non vi sono informazioni da fornire in merito alla valorizzazione delle componenti di costo di capitale in conformità alle regole di cui al già richiamato l'articolo 7, comma 2, del MTR-2.

Con specifico riferimento alla valorizzazione della componente a copertura degli accantonamenti per crediti, si evidenzia che il valore indicato nell'allegato 1, è stato determinato nel modo seguente:

- nel caso di TARI tributo, al valore corrispondente al 100% dell'accantonamento annuo al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le previsioni di cui al punto 3.3 dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/11.

Nel caso specifico, il valore dell'accantonamento al FCDE (fondo crediti di dubbia esigibilità) indicato nell'allegato 1, pari a euro 85.888,00, è stato già ridotto nella misura dell'80 %, ai sensi dell'art. 16, co. 2, del MTR-2

Non vi sono ulteriori informazioni da fornire in merito:

- alla separata evidenza dei cespiti di proprietari diversi e dei relativi costi di cui si chiede il riconoscimento;
- all'illustrazione dei criteri sottesi alle migliori stime in merito all'esaurimento delle discariche ai fini di consentire all'Ente territorialmente competente di definire la relativa vita utile

regolatoria;

- all'illustrazione delle valutazioni effettuate in merito: alla vita utile assegnata ai cespiti ove non direttamente riconducibili alle tipologie previste nelle tabelle di cui all'articolo 15 del MTR-2 in conformità a quanto disposto dall'articolo 15.4 del predetto MTR-2;
- alle motivazioni sottese alla proposta di adozione di una vita utile differente da quella regolatoria in conformità alla previsione di cui all'articolo 15.5 del MTR-2.

4 Conguagli e detrazioni

41 Conguagli

Con riferimento alle annualità 2022-2023, non vi sono componenti a conguaglio previste dagli art. 18 e 19 del MTR-2.


42 Detrazioni

Con riferimento alle voci valorizzate nell'ambito delle detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina n. 2/DRIF/2021, si precisano tali valori:

- Contributo MIUR (2020)	€	930.00
- Contributo MIUR (2021)	€	799.00

Il funzionario responsabile del servizio finanziario

Rag. Maria Assunta Risi



FONTI CONTABILI 2020 BILANCIO CONSUNTIVO

CAPITOLO	CODIFICA PIANO DEI CONTI	DESCRIZIONE	IMPEGNO RB.CCC (lordo IVA)	PERCENTUALE TARI (%)	IMPUTAZIONE REF (lordo IVA)	Tipologia di costo	% IVA	Voce bilancio	GESTIONE	IMPUTAZIONE NETTO IVA	IVA
10080	1.3.1.2	SPESE STAMPA - IMBUST. E POSTALI	2.171,58 €	100,00	2.171,58 €	CARC	22%		Comune	1.779,98 €	391,60 €
10220	1.1.2.1	ONERI RIFLESSI STIPENDI	7.352,94 €	100,00	7.352,94 €	CARC			Comune	7.352,94 €	- €
10210	1.1.1.1	SPESE STIPENDIALI	27.372,44 €	100,00	27.372,44 €	CARC			Comune	27.372,44 €	- €
10250	1.2.1.1	IRAP UFFICIO TRIBUTI	2.247,84 €	100,00	2.247,84 €	CARC			Comune	2.247,84 €	
10970	1.3.1.2	APPALTO DE VIZIA (RACCOLTA E TRASP.)	265.684,00 €	100,00	265.684,00 €	CTR CRD	10%		Gestore	241.530,91 €	24.153,09 €
10970	1.3.1.2	SMALTIMENTO SAF SPA	106.421,57 €	100,00	106.421,57 €	CTS	10%		Comune	96.746,88 €	9.674,69 €
10974	1.3.2.15		- €	100,00	- €				Comune	- €	- €
10800	1.1.1.1	OPERAIO PULIZIA CIMITERIALE	10.634,01 €	100,00	10.634,01 €	CGG			Comune	10.634,01 €	- €
10810	1.1.2.1	ONERI RIFLESSI OPERAIO	4.817,00 €	100,00	4.817,00 €	CGG			Comune	4.817,00 €	- €
10840	1.2.1.1	IRAP OPERAIO	898,72 €	100,00	898,72 €	CGG			Comune	898,72 €	- €



Il Funzionario Responsabile Servizio Finanziario

Rag. Maria Assunta Risi

Maria Assunta Risi



COMUNE di PIGNATARO INTERAMNA

PROVINCIA DI FROSINONE

MEDAGLIA DI BRONZO AL VALOR CIVILE

Tel. 0776 949012

Fax 0776 949306

E-mail: segreteria.pignataro@libero.it

C.A.P. 03040

c.c.p. 13035035

Cod. Fisc. 8100305 060 6

Sito web istituzionale: www.comune.pignataroint.fr.it PEC: comune.pignataroint.servizigenerali@certipec.it

DICHIARAZIONE DI VERIDICITA'

ALLEGATO c)

DETERMINA DELL'AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
2/2021/DRIF

Il sottoscritto MURRO BENEDETTO, nato a Pignataro Interamna (FR), il 15/05/1962,

residente a Pignataro Interamna via Chiusa c.da S. Ianni 3

IN QUALITA' DI LEGALE RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI PIGNATARO INTERAMNA

AVENTE SEDE LEGALE IN PIGNATARO INTERAMNA (FR), VIA ROMA, N. 6

CODICE FISCALE 81003050606 CODICE ISTAT 060054

TELEFAX 0776949306

TELEFONO 0776949012

INDIRIZZO E-MAIL ragioneria@comune.pignatarointeramna.fr.it

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. N. 445/2000,
CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA' E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E
PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE TRASMESSI IN DATA 23/04/2022, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;

SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE.

DATA 23/04/2022



IN FEDE
Il Sindaco
Dott. Benedetto Murro

Gestione Rifiuti - BILANCIO ANNO 2022

IN EURO (I.V.A. inclusa)

Comune di DIMOSTRATIVO			
COSTI	PARTE FISSA	PARTE VARIABILE	TOTALE
	34%	66%	
Costi vari (sia fissi che variabili)	126.962,00	249.440,00	376.402,00
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio delle strade	0,00		0,00
CARC - Costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso	0,00		0,00
CGG - Costi generali di gestione (compresi quelli relativi al personale in misura non inferiore al 50% del loro ammontare)	0,00		0,00
CCD - Costi comuni diversi	0,00		0,00
AC - Altri costi operativi di gestione	0,00		0,00
CK - Costi d'uso del capitale (ammortamenti, accantonamenti, remunerazione del capitale investito)	0,00		0,00
CRT - Costi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,00
CTS - Costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani		0,00	0,00
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale		0,00	0,00
CTR - Costi di trattamento e riciclo, al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti		0,00	0,00
SOMMANO	126.962,00	249.440,00	376.402,00
	33,73%	66,27%	100,00%

% COPERTURA 2022

100%

PREVISIONE ENTRATA			376.402,00
AGEVOLAZIONI PREVISTE DA REGOLAMENTO			3.523,00
MAGGIORI ENTRATE ANNO PRECEDENTE			0,00
ENTRATA TEORICA	128.150,32	251.774,68	379.925,00

UTENZE DOMESTICHE	98.675,75	189.695,05	288.370,80
% su totale di colonna	77,00%	75,34%	75,90%
% su totale utenze domestiche	34,22%	65,78%	100,00%

UTENZE NON DOMESTICHE	29.474,57	62.079,62	91.554,20
% su totale di colonna	23,00%	24,66%	24,10%
% su totale utenze non domestiche	32,19%	67,81%	100,00%

QUANTITATIVI RIFIUTI - CONSUNTIVO 2021

	Kg	%
TOTALE R.S.U.	788.000	
DA AREE PUBBLICHE DA DETRARRE	-	0,00%
A CARICO UTENZE	788.000	
UTENZE NON DOMESTICHE	194.296	24,66%
UTENZE DOMESTICHE	593.704	75,34%
INDICE CORREZIONE KG. NON DOMESTICHE		0,47

OCCUPANTI NON RESIDENTI	4
AREA GEOGRAFICA	centro
ABITANTI >5000	NO
ULTIMO ANNO APPLICAZIONE TASSA	2021
ALIQUOTA E.C.A. (non prevista dal 2013)	0%
ADDIZIONALE PROVINCIALE	5%

ALLEGATO B)

Redatto il 29/04/2022

STUDIO K software - www.studiok.it

Comune di DIMOSTRATIVO

STUDIO K software - www.studiok.it

UTENZE NON DOMESTICHE

Categoria	Numero oggetti categoria		Superficie totale categoria		Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE	TARIFFA TOTALE
	n	m ²	Coef	centro	Coef	centro					
			max	max	max	max	ad-hoc	ad-hoc	Euro/m ²	Euro/m ²	Euro/m ²
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1	221,00	max	0,66	centro	5,62	centro	0,394878	0,843936	1,238834	
2 Campi, distributori carburanti, impianti sportivi	3	649,00	max	0,85	max	7,20	max	0,508555	1,981225	1,589780	
3 Stabilimenti balneari	-	-	min	0,43	min	3,65	min	0,257269	0,548121	0,805390	
4 Esposizioni, autosaloni	2	240,00	min	0,23	min	1,95	min	0,137609	0,292832	0,430441	
5 Alberghi con ristorante	-	-	min	1,02	min	8,66	min	0,610266	1,300474	1,910740	
6 Alberghi senza ristorante	2	372,00	min	0,65	min	5,52	min	0,388895	0,828939	1,217834	
7 Case di cura e riposo	1	179,00	min	0,93	min	8,20	max	0,556419	1,231395	1,787815	
8 Uffici, agenzie, studi professionali	13	981,00	ad-hoc	1,64	ad-hoc	11,00	ad-hoc	0,981152	1,651872	2,635024	
9 Banche ed istituti di credito	9	1.624,00	ad-hoc	0,79	ad-hoc	6,78	ad-hoc	0,472657	1,018139	1,490796	
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	43	12.944,00	max	1,10	max	9,00	ad-hoc	0,658130	1,351532	2,009662	
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2	209,00	max	1,20	max	10,19	max	0,717960	1,530234	2,248194	
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	8	981,00	max	1,00	max	8,54	max	0,598300	1,282453	1,880753	
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	9	3.778,00	max	1,19	max	10,10	max	0,711977	1,516719	2,228696	
14 Attività industriali con capannoni di produzione	12	14.913,00	med	0,65	med	5,54	med	0,388895	0,831192	1,220087	
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	22	7.308,00	max	1,00	max	8,52	max	0,598300	1,279450	1,877750	
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	8	1.359,00	ad-hoc	2,51	ad-hoc	21,28	ad-hoc	1,502332	3,195772	4,698103	
17 Bar, caffè, pasticceria	7	1.373,00	ad-hoc	1,92	ad-hoc	16,26	ad-hoc	1,146343	2,441917	3,588260	
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5	622,00	ad-hoc	1,03	ad-hoc	11,60	ad-hoc	0,616249	1,741974	2,358223	
19 Plurilicenze alimentari c/o miste	-	-	min	1,13	min	9,60	min	0,676079	1,441634	2,117713	
20 Ortofrutta, peschierie, fiori e piante, pizza al taglio	5	474,00	ad-hoc	3,29	ad-hoc	27,97	ad-hoc	1,969006	4,200410	6,169416	
21 Discoteche, night club	-	-	max	1,58	max	13,42	max	0,945314	2,015284	2,960598	
22 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
23 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
24 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
25 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
26 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
27 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
28 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
29 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
30 -	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
31 Ulteriore categoria prevista dal regolamento comunale	-	-	max	0,00	max	0,00	max	0,000000	0,000000	0,000000	
Totale	152	48.227,00	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,00	ad-hoc	0,000000	0,000000	0,000000	

OGGETTO: Approvazione del Piano Economico Finanziario 2022-2025 per il servizio integrato di gestione dei rifiuti e delle tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) da applicare per l'anno 2022.

**Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs 18/08/2000, nr. 267 e ss.mm.ii.,
sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i sottoscritti esprimono il seguente PARERE**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

[X] In ordine alla regolarità contabile del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2022.

**Il Responsabile del Servizio II^ (Bilancio – Ragioneria –Tributi)
F.to: Rag. Maria Assunta Risi**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2022.

**Il Responsabile del Servizio I^ (Segreteria – Affari generali, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2022.

**Il Responsabile del Servizio IV^ (Urbanistica e assetto del territorio, ecc.)
F.to: Dott. Francesco Neri**

[X] In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, si esprime parere Favorevole ai sensi art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267.

Li, 29/04/2022.

**Il Responsabile del Servizio V^ (Igiene, Tutela Ambientale e Protezione Civile)
F.to: Dott. Benedetto Murro**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
F.to: Dott.ssa Assunta Di Matteo

Il Sindaco
F.to: Dott. Benedetto Murro

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, nr. 267 e dall'art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69, per 15 giorni consecutivi, dal **12/05/2022**, nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico;

- è esecutiva:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4), come riportato nel dispositivo;
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3) nell'Albo Pretorio on-line del sito web istituzionale del Comune (www.comune.pignatarointeramna.fr.it), accessibile al pubblico.

Pignataro Interamna, **12/05/2022**.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Dott. Francesco Neri

Copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge.

Pignataro Interamna, **12/05/2022**.

Il Responsabile del Servizio
Dott. Francesco Neri

